

ACCORDO OPERATIVO PER LA GESTIONE IN FORMA COORDINATA DELLE ATTIVITA' ANTINCENDIO BOSCHIVO

.....

PER L'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

PREMESSA

RICHIAMATE:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare l'art. 45 con la quale la Regione Lombardia individua, tra gli altri, le Comunità Montane quali Enti deputati alla gestione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, avvalendosi anche del supporto del volontariato, specificatamente organizzato, addestrato ed equipaggiato;
- il Regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme forestali regionali", in attuazione dell'art. 50, comma 4, della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore";

la Legge 16 marzo 2017, n. 30 "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile";

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile

il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

la Legge regionale del 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii, "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile";

la Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";

- il Regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 e ss.mm.ii. "Regolamento di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile";

VISTO il "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022" approvato con DGR. XI/2725 del 23 dicembre 2019;

CONSIDERATO:

L'Accordo Operativo che ha per oggetto la Collaborazione Operativa Antincendio Boschivo tra l'Ente Parco Regionale Campo dei Fiori e la Comunità Montana del Piambello, al fine di ottimizzare sinergicamente le risorse AIB (uomini, mezzi ed attrezzature) e coordinare le operazioni di intervento sull'incendio boschivo, per la tutela e la salvaguardia del patrimonio boschivo e naturale del territorio del Parco Regionale Campo dei Fiori.

Tutto ciò premesso

Tra la **COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO** con sede in Arcisate, via Matteotti 18 (di seguito Comunità Montana

e

il **COMUNE DI CASCIAGO - GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE VALTINELLA**, con sede in Casciago Largo De Gasperi 1 (di seguito Intergruppo Pc Valtinella)

si conviene e si stipula il seguente Accordo:

Articolo 1 OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti fra la Comunità Montana e l' Intergruppo PC Valtinella per le attività inerenti alla previsione, alla prevenzione ed alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, così come previsto nel "Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022" approvato con D.G.R. n. XI2725 del 23.12.2019 (Piano regionale) e successivi revisioni ed aggiornamenti, e la normativa vigente in materia, per quanto non contenuto in essa, e precisamente l'organizzazione e l'impiego dei volontari A.I.B appartenenti al Intergruppo Pc Valtinella, nelle attività di avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi sul territorio della Comunità Montana del Piambello:

Articolo 2-DURATA

Il presente protocollo ha efficacia dalla data della stipula e durata fino al 31/12/2027 fatte salve esigenze di modifica per adeguamento ad eventuale nuova normativa vigente in materia.

Alla scadenza del presente protocollo, in mancanza di disdetta espressa dalle parti e/o in mancanza di approvazione del nuovo piano regionale di previsione, opera il tacito rinnovo di durata annuale.

Articolo 3 - ATTIVITÀ COLLABORATIVA

1. L' Intergruppo PC Valtinella concorre con il proprio personale volontario, nonché con i mezzi e le attrezzature a sua disposizione, allo svolgimento delle attività AIB, impegnandosi durante gli interventi di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, al pieno rispetto delle indicazioni fornite dal competente Servizio Antincendio Boschivo della Comunità Montana e, nel caso di incendio boschivo, dalla Direzione delle Operazioni di spegnimento ("DOS"), in un rapporto di stretta collaborazione reciproca, anche riguardo al numero di volontari da impiegarsi ed al periodo di permanenza sul luogo dell'incendio.
2. L' Intergruppo Pc Valtinella si impegna a collaborare con la Comunità Montana nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi, concordando gli interventi con la stessa, in particolare durante il periodo di massima pericolosità.
3. L' Intergruppo Pc Valtinella si impegna a svolgere le attività di cui sopra nell'ambito territoriale della Comunità Montana e, in caso di necessità, su richiesta del Servizio Antincendio Boschivo, anche al di fuori di esso, con particolare riferimento al territorio della Regione Lombardia e/o al territorio nazionale.
4. L' Intergruppo Pc Valtinella individua al proprio interno, negli elenchi degli iscritti all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, il personale idoneo con i requisiti necessari alla specializzazione antincendio boschivo previsti questi dal Piano regionale.

Articolo 4-MODALITÀ DI INTERVENTO

L' Intergruppo Pc Valtinella si impegnano a rispettare le modalità di intervento ,

intervenedo:

1. su richiesta della Direzione delle Operazioni di Spegnimento
2. su richiesta del Referente e/o della Direzione delle Operazioni di Spegnimento della Comunità Montana;
3. su richiesta del Responsabile AIB della Comunità Montana;

4. L' Intergruppo Pc Valtinella si impegnano a mantenere in ottimo stato e funzionanti le attrezzature, gli apparati radio e i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dalla Comunità Montana, informando tempestivamente la stessa di eventuali danni subiti dalle predette attrezzature e dai D.P.I.

**Art. 5
(Sovranità)**

E' inteso che la Direzione delle operazioni di spegnimento, rimane sempre e comunque riferita alla catena di comando della Comunità Montana attraverso il personale abilitato alla Direzione delle Operazioni di Spegnimento (DOS) in possesso dei necessari requisiti come da Piano regionale Antincendio Boschivo in vigore.

**Art. 6
(Economie di scala)**

In funzione di tale Accordo sarà garantita ai volontari specializzati in Antincendio boschivo la gestione delle attività quali:

- sorveglianza sanitaria dei volontari in base alla legge n. 81/2008 e s.m.i.;
- percorsi formativi volontari;
- fornitura materiale, DPI e attrezzature AIB

Arcisate (VA), _____

Letto, confermato e sottoscritto

Comunità Montana del Piambello:

Il Presidente / Paolo Sartorio _____

Comune di Casciago – Gruppo Intercomunale Valtinella:

Il Sindaco / Mirko Reto _____